

RADICALI PER IL GOVERNO DELL'ECONOMIA

di *Daniele Bertolini, Piero Capone, Michele De Lucia, Alessandro Massari*

Cari Compagni,

in occasione di questo importante Comitato Nazionale di Radicali Italiani e in vista del Congresso ci pare opportuno proporvi qualche riflessione sui temi dell'economia, per contribuire ad un dibattito che non potrà non incentrarsi nei mesi a venire sul ruolo dei soggetti radicali nell'ambito della politica nazionale.

*I temi su cui ci pare urgente proporre al Paese una visione "radicale", riguardano alcuni nodi strutturali relativi agli **assetti istituzionali** (formali e materiali) nei quali si realizza la progettazione e la produzione della politica economica, fiscale e di bilancio. In questa ottica viene utile la nozione/metodo di "Caso Italia", intesa come persistente condizione di illegalità, di insufficienza di democrazia e di stato di diritto, e che costituisce il punto di partenza per ogni analisi politica sulla grave situazione economica e politica che opprime il sistema Paese.*

La situazione italiana è caratterizzata da un peculiare connubio tra 1) crisi profonda dei canali di mediazione politica e paralisi decisionale del sistema politico, 2) basso tasso di effettiva applicazione delle regole, 3) declino economico originato dalla dinamica: inefficienza della spesa pubblica, scarsa concorrenza nel settore dei servizi, insostenibilità del debito pubblico ⇒ progressiva perdita di competitività dell'economia ⇒ progressivo impoverimento dei redditi dei cittadini.

*In questo contesto il problema economico presuppone un forte cambiamento del **modello di governo dell'economia** che superi il mix assetto neocorporativo/illegalità diffusa, puntando da una lato alla progressiva affermazione di condizioni di legalità diffusa, dall'altro al superamento degli impasse procedurali nei quali langue la capacità decisionale e deliberativa della democrazia italiana.*

Nelle pagine che seguono svilupperemo brevemente alcuni tra gli aspetti istituzionali emblematici che sono di ostacolo alla direzione di marcia verso nuovo modello di organizzazione dei pubblici poteri. L'analisi non vuole

essere esaustiva, e rappresenta un primo contributo su un campo molto ampio di temi possibili e rispetto ai quali la forza della domanda di cambiamento e di "radicalità" politica è costretta a misurarsi con una strutturale incapacità del sistema politico di affrontare e risolvere i nodi strutturali della conservazione.

INDICE.

- ***PER UNA NUOVA POLITICA ECONOMICA***

- ***SINDACATOCRAZIA: premessa***

- ***SINDACATOCRAZIA 1: lo sciopero politico e la teoria del doppio canale di partecipazione***

- ***SINDACATOCRAZIA 2: contrattazione collettiva nazionale e burocratizzazione delle rappresentanze sindacali***

- ***SINDACATOCRAZIA 3: quattro proposte radicali***

- ***ORDINI PROFESSIONALI: abolire gli ordini (già "fasci e corporazioni"), perché le professioni possano essere davvero "libere"***

- ***ABOLIRE IL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO***

PER UNA NUOVA POLITICA ECONOMICA

La progettazione di una nuova politica economica che punti alla *crescita qualificata* della nostra economia, che abbia come obiettivi, quindi, non soltanto il dato quantitativo dell'espansione della ricchezza nazionale ma anche, e soprattutto, le caratteristiche di una *crescita equilibrata, inclusiva ed equa socialmente*, è sempre cosa complessa e non facile.

Nel caso italiano tutto ciò si presenta ancor più arduo, a causa dei gravi *problemi* strutturali che ci trasciniamo da decine di anni e che sono il frutto *non solo di un errato modello di sviluppo*, ma l'inevitabile conseguenza delle peculiarità del "*regime*" politico, sociale ed economico italiano (il "caso Italia", appunto). Se, come fanno molti economisti, si trascende da questo quadro di riferimento, non si potrà che prospettare soluzioni teoricamente ineccepibili, ma assolutamente irrealizzabili nel *Belpaese*. Riteniamo quindi fondamentale e prioritaria **l'analisi strutturale della nostra società politica ed economica**, e l'esplicitazione delle cause profonde, spesso nascoste, dei nostri problemi, per poter proporre quelle *riforme radicali* che sappiano incidere sui nodi e permettere l'adozione di coerenti politiche economiche innovative.

Il percorso qui evidenziato non è molto popolare: perché cercare di chiarire le vere ragioni di molti attuali "nodi", comporta, inevitabilmente, di non potersela cavare con proposte, forse ragionevoli, ma sempre superficiali e "indolori"; impone proprio il contrario: l'obbligo di cambiare anche le vecchie gerarchie di valori. Ne è un esempio emblematico quella che può essere definita *la madre di tutte le questioni economiche*: il Debito Pubblico.

Ai riformatori e ai riformisti risulta chiaro, anche grazie all'essere nell'Unione Europea e nell'Eurozona, che questo è il problema assolutamente prioritario e che la sua soluzione (ma nel nostro caso si dovrebbe parlare più di avvio della fase per la sua soluzione) non può

che non rappresentano la *conditio sine qua non* per qualsiasi azione di politica economica propulsiva.

Naturalmente una parte consistente della sinistra antagonista rifiuta ogni considerazione di questo tipo, in quanto per essa il debito pubblico, essendo il frutto di spesa pubblica (anche se non coperta da entrate), è comunque sempre qualcosa di positivo.

Al massimo, come hanno fatto alcuni regimi autoritari nel mondo, si potrebbe ricorrere alla "soluzione finale", cioè di non onorare il debito!

Purtroppo anche tra gli altri non sembra che ci sia una gran voglia di capire – e spiegare ai nostri concittadini – come e perché siamo arrivati a questo punto.

In realtà tutti i nostri *nodi strutturali* – e in primo luogo il Debito Pubblico – nascono, e si alimentano, dai particolari assetti del nostro sistema politico, economico e sociale, che definirei **la nuova fase dello Stato Corporativo**.

In effetti questa fase nasce dopo la guerra, in continuazione con l'*Italia dei Fasci e delle Corporazioni*. Possiamo solo escludere la parentesi Einaudiana e Degasperiana, che, non a caso, promuoverà la ricostruzione del paese e porrà le basi per un nuovo ciclo di sviluppo economico nazionale.

La filosofia sarà quella delineata dal *Compromesso Costituente* tra i due grandi Partiti di massa (DC e PCI) che avrà il battesimo, e le cui conseguenze le paghiamo ancora, con l'inclusione del famigerato art.7 nella Costituzione repubblicana.

Quindi il riconoscimento dell'opera dell'*Uomo della Provvidenza*, in perfetta continuità fascio-comunista.

La grande DC interclassista gestirà magistralmente il nuovo stato corporativo, arricchendolo di soggetti portatori di interessi particolari. Ai meno giovani ricordo il ruolo decisivo svolto, per esempio, dalla

Federconsorzi e dalla Coldiretti per dare il controllo dei settori agricoli alla DC , con enormi risorse e milioni di voti. Anche allora dando alle corporazioni delle contropartite onerose per la collettività, basti pensare alle pensioni “senza copertura contributiva” concesse a milioni di coltivatori diretti.

Il sistema si allargherà poi ad altri soggetti: prima i socialisti e poi i comunisti.

Questa è la fase – *mutatis mutandis* – che viviamo anche ora. Due sono le parole chiave del Nuovo Stato Corporativo: *consociazione e concertazione*. E in questa fase (la terza, dopo la prima fascista e la seconda democristiano-centrista), il corporativismo catto-comunista-sindacale (anche però con la partecipazione dei socialisti) sarà il primo, e unico responsabile dell’esplosione del Debito Pubblico.

Rispetto agli anni del secondo corporativismo, quello attuale è ancor più iniquo e dannoso dati gli enormi poteri, spesso di veto, che vengono concessi ai capi di corporazioni rappresentanti di interessi limitati e circoscritti a piccoli gruppi. Il Sindacato ne è un esempio clamoroso. Paradossalmente le Lobby d’Italia, così magistralmente illustrate dal Prof. Giavazzi, pur poco rappresentative, diventano ora potentissime a causa dell’estrema fragilità delle classi politiche dominanti. Nel campo cruciale del capitalismo finanziario e bancario oggi c’è una vera e propria inversione di ruoli tra potentati economici e politica. Non sono più i tempi in cui era la DC a controllare le banche: ora è l’opposto. Emblematica e spiritosa la risposta di un potentissimo banchiere in merito ad un suo presunto “prodismo”: “non sono io prodiano, casomai è Prodi ad essere Bazoliano”.

In questo quadro risulta un compito improbo definire e far approvare delle linee di politica economica coerenti e di largo respiro. Siamo sempre alla *legislazione emergenziale*. Sia che si parli di ambiente, di giustizia, di ricerca, oppure di economia. Ad esempio il recente *Dpef* è stato

giustamente definito un “documento di fine legislatura”: senza respiro, senza coraggio, fatto soltanto per garantire un po' di spartizione di risorse, ovviamente senza copertura. Il tutto reso ancor più difficile dall'intreccio perverso di tutti i nodi strutturali, ognuno dei quali dovrebbe essere affrontato scontrandosi con potenti corporazioni, in gara fra loro, anche in un'improvvida competizione con le stesse forze politiche.

Tornando al Debito Pubblico possiamo ben dire che si tratta veramente della madre di tutte le questioni: ci costa tanto (quasi il 5% del PIL cioè oltre 67 miliardi di euro all'anno) e ci condiziona pesantemente in tutto.

La vera preoccupazione riguarda non tanto, e non solo, la sua entità enorme (1.575 miliardi pari al 106.8% del PIL) , quanto il suo *trend* nell'ultimo decennio; e anche la sua ripartizione tra debito centrale e debito degli enti locali. In relazione al PIL (ricordiamo che l'*optimum* per l'Unione Europea dovrebbe essere Debito/Pil = 60%) nel 1997 avevamo un rapporto del 118.1% con un peso locale del 2.4%. Si è andati migliorando, abbastanza all'inizio, ma poi con una spinta sempre minore fino al 2004 (103.8%); per poi invertire il trend con il peggioramento avuto nel 2005 e 2006 (106.2% e 106.8%).

Il contributo del debito degli enti locali aumenta dal 2.4% del 1997 e 1998, gradualmente ed inesorabilmente in tutti gli anni successivi fino a raggiungere il preoccupante livello del 1996 (7.3%): si passa nel triennio 2003/2006 da 71.4 a 108.2 miliardi di euro con un aumento di ben il 51.5%. Nel 2005 avevamo quasi 3.200 società pubbliche locali su 8.231 enti locali. Dal 2001 al 2006 le imprese che gestiscono servizi locali sotto forma di società di capitali balzano da 405 a 889 (quasi il 120%)!

E' evidente che ci sia una grande difficoltà a controllare la spesa (fondamentalmente di tipo corrente, cioè stipendi del pubblico impiego, pensioni e sanità) non solo a livello centrale ma soprattutto a quello locale. Nello stesso periodo di tempo il Belgio, che aveva storicamente una situazione di gran lunga peggiore della nostra, passa da un rapporto

Debito/Pil del 124.8% nel 1997 all'89.1% del 2006. Se invece di essere soffocati dalle spinte corporative avessimo fatto come il Belgio, ora riusciremmo a *risparmiare* ben 14 miliardi di euro all'anno, che potrebbero finanziare adeguatamente un moderno sistema di ammortizzatori sociali, nonché investimenti forti per l' *education*, per le *infrastrutture* e per il settore cruciale della *Ricerca e Sviluppo*. Ecco perché la linea del rigore – per esempio destinare l'extragettito a ridurre il debito, e non ad altro – non è soltanto una linea di responsabilità, ma è anche, e soprattutto, una via di crescita economica e di *sviluppo sociale equilibrato*.

Questo ci richiama ad un altro grande problema, tipico del sistema Italia: la forte, inarrestabile crescita delle *spese correnti* che passano dal 48.5% a ben il 50.5% del PIL. Infatti – come denunciato anche dalla Corte dei Conti – stante la persistente difficoltà di controllare la spesa corrente per il lievitare senza sosta dei grandi capitoli "a rischio" (*pensioni*, *pubblico impiego* e *sanità*) una certa contrazione del *deficit strutturale*, si è ottenuta attraverso due vie decisamente negative: l'aumento della *pressione fiscale* dal 40.6% al 42.3%, e l'ulteriore problematica riduzione delle *spese in conto capitale* (gli investimenti crollano del 40% rispetto al 2003). Un caso esemplare di "spesa corrente facile" è rappresentato dalla spesa per il pubblico impiego: nel periodo 1999/2006, mentre i lavoratori dei settori privati vedevano decurtato del 3.5% il potere d'acquisto dei propri salari, quelli del settore pubblico registravano incrementi medi del 15.5%. Solo il rinnovo dei contratti 2005/2006 ha comportato un aumento complessivo di quasi il 9% a fronte di un obiettivo programmatico del 4%. Più del doppio!

A causa del regime corporativo italiano (uno dei pochi punti di forza, se non l'unico, dei sindacati è proprio il pubblico impiego) queste voci di spesa corrente non solo non vengono ridimensionate ma, anzi, continuano la loro inarrestabile ascesa.

Abbiamo quindi di fronte una complessità, tutta italiana, nell'intricato *puzzle* dei conti pubblici.

Anzitutto v'è l'assoluta esigenza di *ridurre la pressione fiscale* . Per la sua *iniquità* (i contribuenti onesti – che pagano per tutti – subiscono una pressione del 50.7%), perché ci rende *meno competitivi*, perché *frena il ritmo di crescita*, perché favorisce la propensione *all'evasione e all'elusione*. Quindi, inizialmente, meno entrate. A regime sarebbe diverso: soprattutto se si adottasse l'*arma letale* anti evasione, cioè il *contrasto di interessi*. Terapia purtroppo non gradita al Prof. Visco che predilige invece l'arma (spuntata) della repressione poliziesca. Da un'altra parte, però, a causa del combinato disposto *enorme debito e tassi in crescita*, si dovrebbe registrare una maggiore onerosità del *servizio del debito*, quindi maggiori uscite. Ma l'esigenza di sostenere investimenti prioritari nel campo delle infrastrutture (le cui carenze ci rendono meno competitivi), dovrebbe comportare maggiori impegni appunto per la spesa in conto capitale. Quindi, di nuovo, maggiori uscite. Ma se il nostro obiettivo fondamentale è quello di ridurre il debito, che fare? Ovviamente dovremo garantire, per molti anni, il raggiungimento del *pareggio di bilancio* (a partire dal 2010 e non dopo, come sembra orientarsi il Governo) e – nel contempo – avere, ogni anno, degli *avanzi primari* consistenti (dal 3.30% al 5%) atti ad incidere fortemente sullo stock del debito, come fatto, per esempio, dal Belgio.

Purtroppo gli ultimi anni non sono stati confortanti: dopo i modesti incrementi del 2003 e 2004 (1.6% e 1.3%) siamo crollati quasi a zero nel 2005 e 2006 (0.4% e 0.2%). C'è proprio molto da fare!

Ma, visto tutto ciò, l'unica arma a nostra disposizione resta quella della forte contrazione (e riqualificazione) della spesa corrente.

Il che ci riporta, inevitabilmente, al tema delle pensioni, del pubblico impiego e della sanità. E alla capacità e volontà di contrastare le corporazioni d'Italia e l'estrema sinistra, politico-sindacale.

Curiose le analogie con quanto successo in un contesto lontano e differente: **il Brasile**. Anche lì, un paese afflitto da un enorme debito (in quel caso si trattava di debito estero) con un'economia piuttosto stagnante e enormi problemi sociali, il Presidente "operaio" Luiz Ignacio Lula da Silva ha adottato immediatamente una linea di rigore che, attraverso avanzi primari di oltre il 4%, riuscisse ad intaccare duramente il debito, con effetti a catena estremamente positivi. Grande credibilità internazionale, elevazione del *rating* e *abbassamento drastico del "rischio paese"*, forte riduzione dei tassi, contrazione consistente delle uscite per il servizio del debito, affidabilità internazionale che comporterà degli afflussi di capitali esteri di grande rilevanza. E questo senza intaccare le linee di politiche sociali che faranno uscire decine di milioni di famiglie dalla povertà. E il rilancio dell'economia. Ebbene anche lì, il Presidente Lula ha dovuto affrontare il tema spinoso della riforma delle pensioni, colpendo i privilegi dei ceti più abbienti del pubblico impiego. *Anche lì c'è stata l'elevazione dell'età pensionabile*. E anche in Brasile l'estrema sinistra si è opposta duramente accusando l'ex metalmeccanico, leader delle lotte contro il regime militare, ora Presidente, di essere diventato un bieco "neoliberale". Siamo decisamente in buona compagnia!

Tornando a casa nostra possiamo dire, in conclusione, che l'attuale fase positiva della congiuntura mondiale, grazie anche alla spinta dei paesi emergenti (in particolare dei cosiddetti BRIC – Brasile, Russia, India, Cina), sembra compensare le incertezze nostrane (fiducia delle imprese ancora molto moderata, anche per il clima psicologico non positivo causato dalla questione fiscale) e , quindi, potrebbe essere

favorevolmente sfruttata per agganciare il nostro sistema economico alla ripresa, peraltro già in atto in Europa da tempo.

La ristrutturazione che ha caratterizzato il periodo di stagnazione sembra dare i suoi frutti: senza lo scudo protezionista e costretti a seguire le leggi dell'eurozona, ci si è organizzati per rinnovarsi e competere.

La "rinascita" del Ministero del Commercio internazionale, sotto la guida di Emma Bonino, in questo particolare frangente può e sta svolgendo un ruolo molto propulsivo per il mondo delle imprese. **L'internazionalizzazione diventa così, più che una sfida, una vera e propria grande opportunità** per il miglioramento continuo della nostra produttività. Il contesto favorevole dovrebbe ispirare politiche economiche coraggiose, che sappiano incidere finalmente su alcuni grandi nodi strutturali in modo da avviare un circolo virtuoso di risanamento e crescita.

Per tutto quello che abbiamo visto si dovrebbe rilanciare un clima di fiducia attraverso una graduale, ma decisa azione di riduzione della pressione fiscale. Ma le cose sembrano non andare così. Secondo i consuntivi ISTAT la pressione Fiscale ha raggiunto il 40.6% nel 2004 e 2005 per impennarsi al 42.3% nel 2006. Le stime del Tesoro ci forniscono un quadro ancor più allarmante per il futuro: pressione al 42.8% nel 2007 (quindi 0.5% in più sul 2006), con delle impercettibili riduzioni nel 2008 e 2009 (rispettivamente -0.2% e -0.1%). **La madre di tutte le liberalizzazioni, cioè la riduzione di questo insostenibile carico fiscale**, pur in un quadro difficile dei conti pubblici, potrebbe, e dovrebbe essere possibile. Bisognerebbe solo avere il coraggio politico di ridurre la spesa corrente di un 0.5% - 1% all'anno. Con dei forti *avanzi primari* – come detto sopra – potremmo avere delle ricadute immediatamente positive sulla riduzione delle uscite per interessi. Dall'altra, con una moderna politica di lotta anti evasione basata sul combinato disposto

riduzione del carico fiscale – contrasto di interessi, avremmo degli impatti positivi sul monte delle entrate, sopportate meglio dai contribuenti perché frutto di una più equa ripartizione dei carichi fiscali.

Il circolo virtuoso si autoalimenterebbe, liberando risorse crescenti per il welfare e per gli investimenti strategici nella formazione, ricerca, innovazione, infrastrutture.

Una nuova politica economica è necessaria ed è possibile: ha bisogno soltanto di *radicalità costante e coraggiosa*.

SINDACATOCRAZIA: PREMESSA

La degenerazione sindacatocratica che blocca sul nascere ogni dinamica riformatrice, è un tratto caratteristico della "costituzione materiale", in aperto contrasto con i dettati costituzionali formalmente vigenti che attribuiscono il governo dell'economia allo svolgersi in parlamento del confronto tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione. Le "regole del gioco" nella formulazione delle politiche economiche sono presiedute dalla Corte Costituzionale che modella le forme dell'azione sindacale.

La Costituzione sancisce espressamente la supremazia al binomio Governo – maggioranza parlamentare quale protagonista nella formulazione degli indirizzi politici e dunque quale titolare del potere di governo dell'economia del paese. Per effetto a) dell'assenza dell'intervento legislativo attuativo del dettato costituzionale, b) della rinuncia alla prospettiva costituzionale da parte delle organizzazioni sindacali che scelgono di sganciarsi dalla progettazione di cui all'art. 39 Cost. c) del ruolo propulsivo della Corte costituzionale nella direzione di una perdita di autonomia del momento politico dal momento sindacale, *l'azione sindacale straripa dalla funzione economica –costituzionalmente disciplinata – all'assunzione di un ruolo politico pretendendo un pieno coinvolgimento nel governo dell'economia.* Da potente gruppo di pressione che cerca di influire sulla formazione della volontà pubblica per il tramite dei partiti e del parlamento, il sindacato assume il ruolo e la forza di un vero e proprio *veto player*. E' il superamento della democrazia parlamentare. La politica supera il diritto. Il sindacato partecipa, formalmente, al potere politico che la Costituzione attribuisce al Parlamento.

SINDACATOCRAZIA 1: LO SCIOPERO POLITICO e LA TEORIA DEL DOPPIO CANALE DI PARTECIPAZIONE

Le grandi organizzazioni sindacali sono oggi tra i principali avversari di quelle politiche liberiste che colpendo privilegi e rendite monopolistiche dei pochi, avvantaggiano i più, rendono la società più giusta e più efficiente al tempo stesso. Allo stesso tempo alle organizzazioni sindacali viene oggi

assegnato un potere di gradimento e di veto, sulle politiche economiche e sociali.

Il diritto di sciopero è espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 40 Costituzione che stabilisce che *"il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"*.

Nella perdurante assenza del parlamento nel varare una legge attuativa del rinvio di cui all'art. 40 Cost., la Corte assumerà in prima persona un ruolo di "alta" supplenza. Pronunciandosi ripetutamente su questioni di legittimità costituzionale in relazione a norme del codice rocco, il giudice delle leggi darà la stura ad una progressiva dilatazione dello *sciopero non contrattuale* sino alla affermazione nel nostro ordinamento del *diritto di sciopero politico*. In altre parole, per effetto dell'attività creatrice della Corte Costituzionale abbiamo assistito nel nostro Paese ad un'impressionante evoluzione del diritto sciopero da *strumento di rivendicazione contrattuale* finalizzato al miglioramento delle condizioni sui luoghi di lavoro ad un vero e proprio *strumento di partecipazione politica*.

E' bene chiarire che il silenzio del legislatore ordinario e la sua inadempienza rispetto alla precisa riserva di legge contenuta nell'art. 40 è derivata dalla incapacità di prendere posizione rispetto al problema politico-giuridico del fondamento costituzionale del diritto di sciopero e del suo significato oggettivo all'interno del testo costituzionale. Secondo una prima, corretta impostazione lo sciopero è strumento di autotutela *contrattuale*. In quest'ottica, l'art. 40 Cost. è interpretato come se fosse inscindibilmente connesso con l'art. 39, comma 2, per cui il *riconoscimento del diritto di sciopero rimane al tempo stesso giustificato e limitato dal suo essere strumentale rispetto allo stesso contratto collettivo*. Il filone interpretativo divenuto prevalente e assunto a "costituzione materiale" grazie alla giurisprudenza creativa della Corte Costituzionale, riflette un progressivo offuscamento della netta distinzione tra sistema

politico e sistema sindacale sancita dalla nostra Costituzione. Ormai la massima interpretativa consolidata è quella di un raccordo fra l'art. 40 e l'art. 3, comma 2 Cost. che recepisce il principio di uguaglianza sostanziale. Secondo la massima giurisprudenziale diffusa, il riconoscimento del diritto di sciopero troverebbe fondamento nell'essere questo *strumento idoneo a realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; e comunque nel suo risultato, la rimozione di quella persistente disuguaglianza, impeditiva o limitativa di tale effettiva partecipazione.*

Il percorso giurisprudenziale portato avanti dalla Corte Costituzionale è graduale ma inesorabile nella sua "coerenza anticostituzionale" di progressivo scardinamento dei meccanismi della democrazia rappresentativa. La sentenza 123 del 1962 delinea una prima importante apertura verso una doppia figura di sciopero, caratterizzata dall'aver il datore di lavoro quale soggetto passivo dell'astensione, ma non quale destinatario della pretesa fatta valere: è lo *sciopero d'imposizione economico-politica* e lo *sciopero di solidarietà*. La sentenza n. 290/1974 chiarisce la distinzione tra sciopero di imposizione economico-politica finalizzato ad ottenere od impedire un certo intervento governativo o legislativo (per le misure economiche a sostegno del livello occupazionale e del salario reale) e lo sciopero a fine politico destinato ad influenzare o condizionare lo stesso indirizzo politico generale (politica generale interna ed internazionale). Il primo è un *diritto*, il secondo è una *libertà*¹. La sentenza n. 165/1983 ribadisce l'insegnamento della pronuncia del 1974. La sentenza n. 276 del 1993 ribadisce il riconoscimento dello sciopero politico come libertà.

¹ Senonchè definire lo sciopero politico come mera libertà, dopo avergli riconosciuto il rango costituzionale di strumento idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al comma 2 dell'art. 3 Costituzione, significa arrestarsi di fronte a conclusioni coerenti con le proprie premesse. Inoltre è discutibile la stessa distinzione tra sciopero politico e sciopero di imposizione economico-politica, essendo evidente che in entrambi i casi si ammette che le pretese *politiche* dei lavoratori non passano esclusivamente attraverso l'esercizio del diritto di voto ma troverebbero nella Costituzione materiale un altro modo legittimo esercizio: lo sciopero.

Per meglio apprezzare la peculiarità del "Caso Italia" in relazione a questo aspetto del quadro giuridico istituzionale delle relazioni istituzionali può essere utile un rapido sguardo alla regolamentazione dello sciopero negli altri Paesi europei, per riscontrare come l'istituto dello sciopero politico inteso come canale di partecipazione politica alternativo a quello costituzionale del circuito elettorale-parlamentare rappresenti un *unicum*, creato dall'operato "politico" della Corte Costituzionale, in veste di alto supplente di un Parlamento assente.

Nel Regno Unito lo sciopero è configurato alla stregua di una mera libertà, e le conseguenze sul piano del rapporto di lavoro sono disciplinate in virtù di una complessa elaborazione giurisprudenziale che, nel corso del tempo, ha dato corpo a un sistema di "immunità" rispetto alle regole di diritto comune in materia di responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali. *E' illegale lo sciopero di tipo politico.* Il Trade Union Act e la successiva legislazione, richiede come requisito fondamentale per effettuare uno sciopero, una votazione "segreta ed effettuata in modo corretto" e l'approvazione di una maggioranza dei votanti. Il "Trade Union Reform & Employment Rights Act" del 1993, modificata dall'"Employment Relations Act del 1999", dispone alcuni requisiti da seguire per la votazione: 1) la legge richiede che la votazione avvenga per posta; se sono coinvolti il 50% o più dei lavoratori, l'organizzazione coinvolta deve nominare uno scrutatore indipendente per supervisionare la votazione; 2) in ogni caso, il datore deve essere informato della votazione per iscritto e nei 7 giorni precedenti la stessa; 3) al datore deve essere comunicato l'esito della votazione e deve ricevere entro 7 giorni la comunicazione dello sciopero; 4) la notizia deve provenire dalle categorie dei lavoratori coinvolti. Nel caso in cui gli scioperi siano effettuati senza l'osservanza delle suddette procedure, ed al fine di non incorrere nel rischio di una citazione per danni, o l'organizzazione rifiuta di effettuare (revoca) lo sciopero

comunicandolo ai lavoratori aderenti, oppure organizza una votazione per regolarizzare la situazione.

Anche in **Belgio** lo sciopero non ha una precisa configurazione legale, e solo la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di un diritto. In Belgio lo sciopero è divenuto un vero e proprio diritto nel 1991. Il fatto che esista libertà di sciopero, non significa che l'ordinamento belga abbia accolto l'esercizio di qualunque forma di sciopero. Sono ritenute illegali: sciopero bianco, altre forme di azione di lotta passiva e lo sciopero politico.

In Francia lo sciopero deve avere fini occupazionali o professionali. L'uso di tale strumento per altri scopi, costituisce un abuso del diritto stesso. Quindi uno sciopero esercitato per fini occupazionali e professionali è legale; il motivo specifico per il quale è stato proclamato è irrilevante. E' l'oggetto dello sciopero che determina la legalità dello stesso. In pratica il problema dell'abuso di tale diritto, si ha solo nel caso di: sciopero politico e sciopero di solidarietà. Lo sciopero politico, infatti, non ha come oggetto una problematica occupazionale o professionale; ed inoltre costituisce abuso del diritto poiché diretto contro lo Stato. Ciò non significa che tutti gli scioperi diretti contro lo Stato costituiscano un abuso. Gli scioperi nel settore privato contro una politica sociale ed economica che influenzi direttamente i salari e le condizioni di lavoro, sono oggi giustificati, sebbene nel passato non lo fossero.

Gli scioperi di solidarietà per ragioni politiche, sono considerati, invece, un abuso del diritto di sciopero. Diversamente, per gli scioperi di solidarietà aventi come oggetto ragioni occupazionali o professionali, non esiste una singola interpretazione. Si deve distinguere tra scioperi di solidarietà "per ragioni interne all'impresa" (es.: sciopero contro il licenziamento di un lavoratore) e "per ragioni esterne all'impresa" (es.: uno sciopero generale per protestare contro il livello generale dei salari).

In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislativa del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero, però, non essendo espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso come libertà. La libertà di sciopero e di serrata trae origine dal principio costituzionale della libertà di associazione e la legge tedesca sulle vertenze lavorative deriva principalmente dalle pronunce della Corte piuttosto che dai dettami legislativi.

Uno sciopero è definito come una "sospensione dal lavoro decisa ed esercitata collettivamente" da un considerevole numero di lavoratori di una industria o di un impianto, con lo scopo di risolvere una vertenza lavorativa.

Come vedremo lo sciopero deve essere finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative ed essere esercitato con l'intenzione, da parte dei lavoratori, di riprendere la loro occupazione.

Lo sciopero ed il suo esercizio, vedono sempre la responsabilità del sindacato di riferimento

I limiti alla libertà di sciopero, vengono stabiliti dalla giurisprudenza ed in via di autoregolamentazione, dagli accordi e dagli Statuti sindacali. Nel 1955, una pronuncia della Corte Federale del Lavoro, stabilì un criterio molto importante per valutare la legalità di uno sciopero: il "*principio dell'adeguatezza sociale*". Tale principio faceva riferimento a ciò che è generalmente accettato dalla società come legale. Dal principio di proporzionalità, la Corte Federale del Lavoro ha desunto specifici requisiti dello sciopero:

- lo sciopero deve essere visto come ultima risorsa (il c.d. principio dell'*ultima ratio*);

- lo sciopero deve essere preceduto da una votazione segreta

In particolare, la giurisprudenza ha individuato il limite relativo alla *finalità* dello sciopero stabilendo la liceità dello sciopero diretto *esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori* e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi, restando in tal modo *esclusa qualsiasi*

finalità di natura politica. Inoltre lo sciopero deve svolgersi nel rispetto del c.d. "obbligo di pace": ciò significa che la possibilità di scioperare è riconosciuta solo allorché sia venuta meno la validità del contratto. La giurisprudenza ha anche affermato il divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere l'altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà negativa. Tra le regole procedurali riguardanti la proclamazione dello sciopero, vi è l'utilizzo del referendum. La proposta di sciopero deve essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo sciopero. Se la proposta ottiene il consenso della maggioranza qualificata, pari al 75% dei lavoratori, lo sciopero può essere proclamato.

In **Spagna**, lo sciopero è divenuto diritto nel 1978, dopo la caduta del regime dittatoriale franchista. Nella Carta Costituzionale spagnola, all'art.28, è precisata la natura giuridica dello sciopero (si parla infatti di "diritto di sciopero"), ed il limite di tale diritto (nell'esercizio di tale strumento deve essere garantita la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli utenti, tramite il "mantenimento dei servizi fondamentali per la comunità"). Il "principio di proporzionalità" tra i sacrifici imposti agli scioperanti e quelli degli utenti dei servizi pubblici, conferma come anche in Spagna lo strumento sciopero non venga utilizzato egoisticamente, ma nel rispetto e nella salvaguardia di altri diritti ugualmente fondamentali per il cittadino-utente. E' per tale motivo che anche questo Paese, si è dotato di una fonte di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si tratta del Real Decreto-Ley del 4.03.1977, n.17. Differentemente dall'Italia, è il Governo spagnolo che tramite un proprio provvedimento, procede alla definizione dei minimi di servizio da garantire ai quali dovranno attenersi i lavoratori partecipanti. Tale provvedimento può essere impugnato con ricorso, davanti al giudice amministrativo (l'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento).

Per coloro che non ottemperino al provvedimento dell'Autorità amministrativa o al provvedimento governativo, di prestare il servizio essenziale per il quale si è stati comandati, è previsto il licenziamento per giusta causa.

SINDACATOCRAZIA 2: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E BUROCRATIZZAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Nella logica che sorregge la Costituzione materiale delle relazioni industriali la *concertazione* è un metodo di formazione della volontà politica complementare rispetto allo *sciopero politico*. Tralasciando le varie tappe evolutive dei rapporti tra i vari attori delle relazioni industriali è sufficiente qui ricordare che la formalizzazione della *concertazione* avviene negli anni '90, tra governo e parti sociali a partire dall'accordo del 31 luglio 1992 con il quale si concerta il governo dell'economia istituendo, quali "momenti sistematici di verifica degli interventi programmati" delle vere e proprie sessioni concertative della politica dei redditi con obbligatorietà del confronto prima della elaborazione del DPEF (maggio) e della relazione revisionale e programmatica della Legge Finanziaria (settembre). E' il definitivo superamento dell'assetto costituzionale incentrato sulla primazia del Parlamento e l'affermazione di una costituzione materiale nella quale il coinvolgimento di un nuovo blocco sociale serve a costruire la legittimazione sociale necessaria a sostenere le politiche di riforma dell'economia. Seguiranno numerosi accordi concertativi tra cui sicuramente il più significativo è l'Accordo del 23 luglio 1993 considerato la prima "costituzione" delle relazioni industriali italiane. Anche in questa fase la Corte Costituzionale apporta un contributo fondamentale a sostegno dell'edificio concertativo, assicurando con due storiche sentenze la compatibilità costituzionale dell'evoluzione concertativa dell'ordinamento. Le sentenze n. 268/1994 e n. 344/1996 riconoscono la legittimità costituzionale del modello della c.d. legislazione riflessiva. Si tratta di una tecnica legislativa volta ad estendere gli effetti del contratto collettivo *erga omnes* - pur senza rispettare le condizioni

richieste dalla seconda parte dell'art. 39 Cost. - mediante il rinvio legislativo ai contratti collettivi abilitati a derogare, anche *in peius*, ma con efficacia *erga omnes*, alla disciplina legale. La Corte giunge all'estensione dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi affermandone la natura di contratti aventi una funzione regolamentare delegata dalla legge, la cui efficacia nei confronti dei lavoratori si fonderebbe sulla legge che ad essi rinvia. In realtà la giurisprudenza della corte costituzionale sembra strumentale a sostenere l'avvenuta evoluzione delle relazioni tra legislazione e contrattazione collettiva. La materialità prevale ormai nettamente sulla "costituzionalità" permeando anche le fonti di produzione del diritto. La *legge* cede il passo al *contratto*, la *decisione parlamentare* alla *negoziazione sindacale*.

Ciò che a questo punto diviene il passaggio decisivo della nostra analisi è la dinamica centralizzazione della contrattazione collettiva ⇒ burocratizzazione delle rappresentanze sindacali: una volta attribuito alle Confederazioni sindacali il potere da una lato di condizionare le decisioni macroeconomiche del governo, dall'altro di negoziare dal centro la disciplina contrattuale valida su tutto il territorio nazionale con efficacia *erga omnes* si pongono le premesse per paralizzare la volontà riformatrice del sindacato, determinarne la trasformazione in organo parastatalizzato che assumendo il controllo politico sull'andamento quantitativo e qualitativo del conflitto finisce per comportarsi come veto player sul piano politico ed indebolire la libertà di scelta del lavoratore sul piano dell'autonomia collettiva.

Da queste considerazioni si comprende come la prima importante ragione a sostegno di una grande riforma che promuova un radicale decentramento e differenziazione della contrattazione collettiva è la necessità di ridare vigore ed effettività al **principio costituzionale del pluralismo sindacale** inteso come effettiva possibilità per i lavoratori di optare per una politica rivendicativa *qualitativamente* diversa da quella dominante, in particolare a una politica che punti a livelli retributivi

maggiori mediante una riduzione del contenuto assicurativo del rapporto di lavoro. In altre parole, **abolire l'idea del contratto *erga omnes*** (introdotta nella costituzione materiale dalla Corte Costituzionale) consentirebbe di **liberare il sistema di relazioni industriali dall'attuale vincolo istituzionale centralistico**, rendendo finalmente praticabile la differenziazione degli standard di trattamento e degli schemi di politica rivendicativa. In questa ottica si potrebbe immaginare il contestuale ricorso alla tecnica del *minimum wage* orario stabilito in sede legislativa come standard minimo assoluto inderogabile applicabile a qualsiasi forma di lavoro (anche autonomo), eventualmente differenziato non per settore produttivo, ma secondo criteri di geografia economica, o di altro genere, corrispondenti alla politica del lavoro del Governo. Così si eliminerebbe la distorsione del dettato costituzionale realizzata dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale che ha fondato l'efficacia generalizzata del contratto collettivo sulla prevalenza dell'art. 36 Cost. rispetto all'art. 39 Cost. In tale nuovo sistema si ritornerebbe all'equilibrio costituzionale nei rapporti tra legge e autonomia collettiva: al sindacato il compito contrattare a nome dei suoi rappresentati (migliori condizioni lavorative e retributive) e rispondendone a questi, al Parlamento e al Governo il compito di emanare norme con efficacia generale, rispondendone alla generalità degli elettori. L'introduzione nel nostro ordinamento del salario minimo orario universalmente inderogabile offrirebbe dunque una protezione anche ai settori non coperti dalla contrattazione collettiva, ai lavoratori temporanei od occasionali, ai collaboratori autonomi. Inoltre, dovrebbe sostituire il meccanismo giurisprudenziale attuale – affermatosi in assenza di alcuna legge che specificamente lo preveda - di **estensione *erga omnes*** dei contratti collettivi nazionali.

La seconda ragione è di tipo economico: il nostro mercato del lavoro ha bisogno del **decentramento della contrattazione** al fine di generare più

occupazione al Sud, incentivando al contempo una maggiore **produttività**. Una forte rispondenza del *salario* a divari fra regioni nel *tasso di disoccupazione* rende più facile la riduzione dei divari nei tassi di disoccupazione locali perché le imprese sono indotte a investire nelle regioni con salari più bassi, aumentando dunque la domanda di lavoro proprio dove la disoccupazione è più alta. Inoltre salari bassi in regioni ad alta disoccupazione tendono a ridurre l'offerta di lavoro, spingendo verso il basso il tasso di disoccupazione. Infine, vi possono essere flussi migratori da regioni ad alta disoccupazione e bassi salari verso regioni con remunerazioni più alte e maggiori opportunità di impiego. Anche questo può portare a ridurre gli squilibri territoriali nel mercato del lavoro. Una *forte rispondenza del salario alla disoccupazione nelle diverse regioni* in un certo senso crea dunque le condizioni per il superamento dei divari salariali. Se i divari interregionali nei tassi di disoccupazione si riducono, anche i salari regionali tenderanno a convergere.

Molti economisti sostengono da tempo che per le regioni del Sud, dove oltretutto il costo della vita è inferiore rispetto al Centro-Nord, il vincolo costituito da un contratto collettivo sostanzialmente stipulato dai rappresentanti dei lavoratori del Centro-Nord può costituire un ostacolo non da poco sulla via dello sviluppo economico e della piena occupazione. Ciò che accomuna le imprese del Sud e le differenzia da quelle del Nord è il fatto di avere di fronte a loro un mercato del lavoro depresso, anziché vicino alla piena occupazione come nel Nord-est e in molte aree del Nord-ovest. Importante, dunque che il contesto in cui l'impresa opera il bacino di manodopera cui attinge, *il costo della vita per chi lavora in azienda incida sul salario*.

SINDACATOCRAZIA 3: QUATTRO PROPOSTE RADICALI

Ripristinare la legalità costituzionale del quadro istituzionale delle nostre relazioni industriali in una prospettiva di:

1) Attuazione dell'art. 39 della Costituzione (in questo senso già la pdl 2719 a prima firma Maurizio Turco presentata il 31 maggio 2007 alla

Camera dei Deputati) come strada maestra per la separazione tra sistema politico e ordinamento sindacale e abbandono del metodo della concertazione (inteso come attribuzione di un potere di veto dei sindacati confederali alle decisioni macroeconomiche dell'esecutivo);

2) Attuazione dell'art. 40 della Costituzione mediante l'introduzione di una disciplina legislativa dello sciopero politico ispirata a quattro fondamentali principi: a) liceità dello sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi, restando in tal modo esclusa qualsiasi finalità di natura politica; b) rispetto del c.d. "obbligo di pace", inteso come possibilità di scioperare solo allorché sia venuta meno la validità del contratto; c) divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere l'altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà negativa; d) utilizzo del referendum tra le regole procedurali riguardanti la proclamazione dello sciopero: a proposta di sciopero deve essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo sciopero. Se la proposta ottiene il consenso della maggioranza qualificata, pari al 75% dei lavoratori, lo sciopero può essere proclamato;

3) abolizione della contrattazione collettiva centralizzata; consentendo alle associazioni o coalizioni sindacali che risultino maggioritarie in un determinato ambito (regionale, territoriale, aziendale) la negoziazione collettiva tenendo conto dei livelli di produttività aziendale e delle condizioni del mercato del lavoro locale. Con beneficio per lo sviluppo dell'occupazione regolare nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche con la possibilità di sperimentazione di assetti diversi del rapporto di lavoro, a parità di costo per l'impresa.

4) contestuale introduzione di una disciplina legislativa volta a garantire condizioni retributive minime costituzionalmente garantite dall'art. 36 della Costituzione

5) ridimensionamento della partecipazione sindacale nelle istituzioni pubbliche al fine di eliminare indebite commistioni di ruoli tra

organizzazioni rappresentative di interessi particolaristici ed organismi deputati a rappresentare gli interessi generali.

6) abolizione del vero e proprio "sostituto d'imposta" che l'Inps e gli imprenditori esercitano rispettivamente su pensionati e lavoratori attivi, riscuotendo il rinnovo automatico dell'iscrizione ai sindacati per conto degli stessi. In questo modo, si restituirebbe ai cittadini uno strumento di controllo sull'operato dei sindacati, con la possibilità di una più immediata manifestazione di consenso o dissenso. Il referendum promosso dai noi radicali per l'abolizione delle trattenute automatiche fu votato e vinto nel 1995, con il 57,1% di "sì", ma la volontà popolare fu aggirata con la conferma del sistema in sede di contrattazione collettiva. Un nuovo referendum abrogativo fu votato nel 2000, e i "sì" toccarono in quella occasione il 61,8%, ma il risultato fu vanificato dal mancato raggiungimento del quorum. In questa sede, si propone di promuovere una iniziativa legislativa che preveda il divieto di stipulare accordi che stabiliscano questa modalità di riscossione delle quote associative e sindacali, giustificandosi la limitazione della libertà delle parti – quella datoriale e quella sindacale – con la necessità di assicurare l'effettiva libertà di scelta individuale per tutti i cittadini.

ORDINI PROFESSIONALI: ABOLIRE GLI ORDINI (GIÀ “FASCI E CORPORAZIONI”), PERCHÉ LE PROFESSIONI POSSANO ESSERE DAVVERO “LIBERE”

La riforma in senso anglosassone delle libere professioni costituisce una urgenza indifferibile per il nostro Paese. Riguarda cinque milioni e mezzo di professionisti (di cui ben tre milioni e settecentomila *non* sono iscritti a Ordini professionali) ed è attesa da tutti i cittadini italiani, che vogliono poter contare su servizi di qualità certa e più elevata, e offerti a prezzi più competitivi. Si tratta, a tutti gli effetti, di una *riforma strutturale*, di importanza non inferiore a quella delle pensioni o della sanità.

La strada intrapresa dal governo, con il disegno di legge “Mastella” (A.C. n. 2160), contraddice il c.d. Decreto Bersani, in particolare in materia di pubblicità, e lo stesso programma elettorale dell’Unione, nel quale si afferma, con riferimento ai servizi professionali, che *“il settore è stato fino ad oggi sottratto alle dinamiche concorrenziali, enfatizzando la natura delicata delle prestazioni offerte e le garanzie di professionalità, di fatto favorendo protezionismi ingiustificati e difese delle rendite di posizione”*. Soprattutto, viene lasciata insoddisfatta la maggior parte delle indicazioni e dei pronunciamenti, più volte ribaditi, tanto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, quanto della Commissione europea. Resta intatto l’attuale sistema ordinistico, nel quale gli Ordini professionali sono enti pubblici, istituiti e regolati dalla legge, ciascuno dei quali per legge esercita un vero e proprio monopolio sulla professione riservata, a cominciare dal momento dell’accesso, che avviene con modalità di vera e propria cooptazione. L’impianto ordinistico, risalente all’epoca fascista - gli ordini professionali istituiti dalla legge 25 aprile 1938 n. 897, *Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*, sono ancora tutti esistenti, così come è

tuttora in vigore la legge che li ha istituiti – è ontologicamente confuso e contraddittorio: uno stesso ente non può, contemporaneamente, fare gli interessi dei propri iscritti, garantire tutti i cittadini sulla qualità dei servizi ed assicurare quella concorrenza che, ponendosi come preconditione per la crescita economica e civile di un Paese, costituisce a sua volta un interesse pubblico primario da perseguire e tutelare. Quell'ente farà, come fa, l'interesse – *di* casta e *da* casta – dei propri iscritti, quando non di una parte degli stessi, e l'obiettivo primario sarà, come è, quello di limitare, fino al suo completo annullamento, la concorrenza tra professionisti. Laddove il sistema anglosassone, che si basa sulle associazioni di professionisti in concorrenza tra loro, focalizza il riconoscimento delle competenze sul versante del "saper fare" – con accreditamento delle capacità sul campo – consentendo con ciò al consumatore di conoscere le *reali* capacità del professionista al quale si affida nel momento in cui vi si affida, quello italiano, ordinistico può attestare solo che un certo giorno, anche di trent'anni fa, l'iscritto ha superato un esame; il monopolio dell'esercizio professionale si è tradotto in una rendita di posizione da sfruttare.

Eppure a nulla sono valse le denunce, le indicazioni, le richieste, gli inviti ripetuti che l'autorità antitrust nazionale e la stessa Unione europea hanno riservato alla situazione italiana in materia di "libere" professioni.

Sin dal 1994, con una prima *Indagine conoscitiva* (conclusa nel 1997), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha posto il problema della compatibilità del sistema delle professioni liberali con la disciplina della concorrenza. A dieci anni di distanza, la questione è ancora lungi dall'essere risolta, e nel *Parere sulla liberalizzazione dei servizi professionali* del 18 novembre 2005 la stessa Autorità è tornata ad

esprimersi in modo molto netto in merito agli Ordini professionali, rilevando in particolare che:

- in Italia le professioni intellettuali sono sottoposte ad una pervasiva regolamentazione, riguardante sia le condizioni di accesso al mercato che le modalità di svolgimento dell'attività. Alle norme statali, concernenti principalmente la fissazione delle condizioni di accesso al mercato (tirocinio, esame di abilitazione, concorso) si aggiungono le misure di autoregolamentazione stabilite dagli Ordini di categoria che riguardano soprattutto l'esercizio dell'attività professionale (tariffe, divieto di pubblicità, limiti territoriali e incompatibilità);
- la necessità di salvaguardare la qualità delle prestazioni non giustifica interventi degli Ordini suscettibili di condizionare la libertà di scelta economica degli iscritti;
- le norme deontologiche, se sono tali, non possono e non devono produrre effetti sul mercato, con particolare riguardo alle limitazioni della concorrenza; i codici deontologici degli ordini contengono invece disposizioni in cui, in modo più o meno espresso a seconda dei casi, la concorrenza è vietata, o viene considerata un disvalore. Valga come esempio il codice deontologico degli avvocati, da ultimo modificato in data 26 ottobre 2002, che impone al professionista di "evitare atteggiamenti concorrenziali verso colleghi" (art. 18) nonché l'accaparramento delle clientela (art. 19). Il Consiglio nazionale degli ingegneri è arrivato a considerare come illecita concorrenza "l'offerta delle proprie prestazioni in termini concorrenziali, ad esempio attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa";
- le stesse limitazioni all'attività pubblicitaria dei professionisti, giustificabili solo se funzionali alla tutela di pubblici interessi, sono spesso collegate al decoro della professione, che in quanto tale non è riconducibile ad un interesse pubblico.

Tuttavia, i rilievi avanzati dall'Autorità non hanno avuto seguito – fatte salve marginali e parzialissime eccezioni che hanno confermato una regola altra – con il conseguente danno, per la collettività, della mancata riduzione dei costi e di una insufficiente trasparenza delle regole. La regolamentazione esistente continua ad essere del tutto sproporzionata rispetto ai fini dichiarati, traducendosi nell'attribuzione di ingiustificati privilegi ai professionisti che limitano l'accesso al mercato e riducono in tal modo l'efficienza complessiva del mercato a danno dei consumatori.

Nello stesso senso si è espressa la *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali* della Commissione Europea, 9 febbraio 2004 (COM(2004)83): le misure restrittive della concorrenza sono ammesse solo quando risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale. I codici deontologici degli Ordini professionali considerano la concorrenza un disvalore tout-court, laddove la concorrenza dovrebbe rappresentare un valore per i professionisti, nella misura in cui, nel favorire confronti tra gli stessi, li incentiva a migliorare la qualità delle prestazioni.

Sempre la Commissione europea, nella comunicazione dal titolo "*I servizi professionali – Proseguire la riforma*" (COM(2005)405) ha ribadito la necessità di liberalizzare i mercati e di eliminare la regolamentazione non necessaria, allo scopo di promuovere una maggiore concorrenza, obiettivo già sottolineato dal Consiglio europeo del marzo 2005, che aveva invitato gli Stati membri a verificare la compatibilità delle normative nazionali con la normativa comunitaria al fine di aprire maggiormente il mercato interno alla concorrenza. In particolare, nella comunicazione della Commissione l'Italia figura, dopo la Grecia, come il Paese con il più alto tasso di regolamentazione e la più bassa attività di riforma.

Da ultimo, va ricordato che le audizioni degli Ordini professionali svolte nel 2007 in occasione dell'*Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge concernenti la riforma delle professioni*, promossa dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, confermano la assoluta indisponibilità degli Ordini stessi a procedere ad una riforma dei rispettivi ordinamenti tali da comportare la *effettiva* rinuncia a privilegi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico. Così come non vi sarà alcuna sorta di "autoriforma" da parte degli Ordini, è altrettanto impensabile che alla riforma si possa giungere attraverso quella "concertazione" che è parte integrante di una concezione profondamente corporativa dello Stato e della società.

Da liberali, da laici, da radicali consapevoli che la *memoria* – memoria, innanzitutto, di Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini – se è davvero tale, è *presente*, ci facciamo qui promotori di una riforma in senso anglosassone delle libere professioni, perché le professioni possano essere davvero "libere", ispirata ai seguenti principi e criteri:

- 1) equiparazione, ai fini della concorrenza, tra libera professione e attività di impresa; compatibilità della disciplina delle professioni con i principi e le norme specifiche in materia di libera concorrenza e libertà del mercato del lavoro previsti dalla normativa dell'Unione europea;
- 2) conversione degli attuali ordini professionali da enti pubblici in associazioni di natura privatistica, *senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva*, con la possibilità quindi, per uno stesso settore, di avere più associazioni di professionisti in competizione tra loro;
- 3) la fissazione di *standard* minimi (trasparenza, deontologia, sussistenza e mantenimento nel tempo di una preparazione adeguata) necessari ad un eventuale riconoscimento delle libere associazioni di professionisti da effettuare sulla base di criteri oggettivi;

- 4) non obbligatorietà per il professionista dell'iscrizione ad una associazione ai fini dell'accesso alla - e dell'esercizio - della professione stessa;
- 5) disciplina di meccanismi non obbligatori di certificazione delle competenze affidati ad agenzie di certificazione esterne ed indipendenti dalle organizzazioni dei liberi professionisti;
- 6) esclusione di ogni predeterminazione numerica degli accessi, anche per le attività professionali caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche;
- 7) abolizione della incompatibilità dell'esercizio della professione con il rapporto di lavoro subordinato;
- 8) disciplina civilistica e tributaria dell'organizzazione dell'attività professionale in forma di società di capitali con la previsione di opportuni incentivi fiscali volti ad agevolare il passaggio alle nuove strutture societarie;
- 9) previsione di un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista o della società professionale conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento del danno;
- 10) l'adozione di misure tali da facilitare e semplificare il più possibile l'accesso dei giovani alle professioni.

ABOLIRE IL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO

Il rilascio di titoli di studio aventi valore legale costituisca un'infrastruttura di comunicazione (e quindi di garanzia della qualità del prodotto formativo) scarsamente efficiente, né adeguatamente flessibile. Il sistema di certificazione delle competenze imperniato sul valore legale del titolo di studio non si è dimostrato in grado di soddisfare quell'esigenza di garanzia pubblica della qualità dell'apprendimento espressa dal rapporto tra sistema educativo e mercato del lavoro e che costituisce la stessa ragione d'essere del titolo di studio. Anzi, il valore legale dei titoli ha contribuito a mascherare (sotto il velo del valore legale-formale) la forte disomogeneità dell'offerta formativa, dando luogo talvolta a gravi fenomeni di concorrenza al ribasso qualitativo. Il principio del valore legale dei titoli di studio, determinando la necessità di strutturare in modo accentrato, rigido e uniforme il modello organizzativo del sistema scolastico e le procedure di definizione dei contenuti dell'insegnamento, ha compromesso in buona parte il grado di adattabilità dell'offerta formativa alle nuove dinamiche della domanda di lavoro e, più in generale, alle mutevoli esigenze della società. Ci troviamo quindi al cospetto di un istituto giuridico che, da un lato, non è stato in grado di realizzare la *ratio* stessa della sua istituzione, dall'altro, ha avuto ripercussioni negative sull'intero sistema scolastico producendo, sia l'effetto di mantenimento di norme volte a garantire una forte uniformità curricolare, sia le difficoltà allo sviluppo di un servizio di valutazione capace di misurare la qualità del servizio.

La prospettiva di abolizione del valore legale dei titoli di studio si innesta su tali ordini di considerazioni, con l'intento di realizzare la condizione preliminare volta a consentire il passaggio ad un nuovo sistema scolastico. Indicare l'opportunità/necessità di abolire il valore legale dei titoli di studio, non significa delineare compiutamente le linee di un nuovo modello scolastico, ma soltanto individuare la premessa per un diverso *modus operandi* dello Stato nel settore dell'istruzione, eliminando la condizione

omologante e uniformante il nostro sistema scolastico. Si tratta di passare da uno Stato dominatore, che si sostituisce al mercato producendo direttamente il servizio-istruzione in condizione di monopolio, a uno Stato regolatore e valutatore che governi "a distanza" il sistema rinunciando a determinare tutti gli elementi costitutivi del sistema educativo.

Occorre abbandonare ogni pretesa di attribuire ai titoli di studio (che sono e rimarrebbero comunque uno snodo essenziale nei rapporti di scambio informativo tra il sistema d'istruzione e il mercato del lavoro) un valore di "privativa", per cui essi sono condizioni *legali* indispensabili per proseguire negli studi a un livello superiore o per accedere a determinate professioni. In questo modo i titoli scolastici avrebbero un puro valore documentario, indicativo, ma non esclusivo né sufficiente per la produzione di determinati effetti giuridici: sarebbero documenti da considerare insieme ad altri documenti, nell'ambito di prove effettive, diversamente profilate e predisposte, a seconda delle finalità che le prove stesse debbano assolvere. Questo, ovviamente, comporterebbe una serie di conseguenze "dirompenti" sull'organizzazione del sistema educativo, non solo nelle sue dinamiche interne (ad es.: rapporto tra iniziativa privata e statale, dialettica centro-periferia) ma anche nei suoi rapporti con il mercato del lavoro. Si renderebbe inevitabile una maggiore responsabilizzazione dell'Amministrazione in materia di pubblici concorsi e un più responsabile coinvolgimento degli ordini professionali in materia di abilitazione all'esercizio professionale; si porrebbe lo Stato come garante del rispetto di certe procedure, come portatore di interessi pubblici rispetto a interessi specifici e settoriali. La scuola non avrebbe così altro compito che quello di educare, di offrire un ventaglio di possibilità educative, tutte di pari dignità formale, e di motivare e sostenere "intrinsecamente" lo sforzo di apprendimento e di sviluppo culturale dei suoi allievi. A questo fine la scuola potrebbe darsi strutture e programmi molto più differenziati di quelli attuali; nessuno avrebbe più interesse a conseguire titoli che di per

sé non certificano nulla se non in riferimento alle consuetudini interne e al prestigio esterno riconosciuto a quella unità scolastica. Erroneamente si ritiene che dove vige il principio della svalutazione legale, i titoli di studio non abbiano alcun valore. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, probabilmente è vero il contrario. Dove i titoli non hanno valore legale essi acquistano, di fatto, un più grande valore morale. Non bisogna confondere il concetto di svalutazione del valore legale dei titoli con quello di "svalorizzazione" del titolo. Al contrario, l'abolizione del valore legale consentirebbe a ciascuno di dare al titolo quel valore intrinseco che a suo avviso ha; il valore legale obbliga, invece, a distorcere il giudizio basandosi sulla certificazione formale (sulla lettera e sulla cifra del voto). Il principio della svalutazione legale consiste in ciò: che non c'è una *legge* la quale stabilisca che, per esempio, il titolo della maturità classica sia valido, *ad esclusione di ogni altro*, per l'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego o per l'iscrizione a determinate facoltà. In tutti i casi in cui si tratta di scegliere, per coprire certi posti o per ammettere all'Università, oppure per immettere all'esercizio di determinate professioni di interesse sociale, *quella che vale ed è decisiva è la prova di capacità fornita dai singoli aspiranti*. Né lo Stato, né gli altri enti pubblici, né i privati e neppure le singole scuole sono tenute *per legge* a subordinare le proprie scelte alla presentazione di un titolo di studio. Nel sistema scolastico caratterizzato dalla svalutazione legale dei titoli di studio è un principio generale e fondamentale quello per cui *ogni scuola*, al di là dell'istruzione obbligatoria, *si sceglie da sé i propri alunni* mediante prove da essa stessa determinate.

E' evidente che nel nuovo sistema incentrato sul principio della svalutazione legale dei titoli di studio si renderebbe indispensabile una radicale riorganizzazione sia degli esami di concorso a posto di pubblico impiego sia degli esami di abilitazione all'esercizio professionale in modo da renderli seriamente selettivi, imparziali e pubblicamente controllabili.

Uno dei principali argomenti con cui si difende il mantenimento del valore legale della laurea sta proprio nella necessità della *garanzia pubblica* e di una selezione pubblica per l'accesso a professioni e uffici. Tale esigenza è sicuramente fondata, ma l'attuale sistema di certificazione non pare costituire la giusta risposta. Oggi il sistema scolastico è chiamato a esercitare, oltre alla funzione dell'*educazione* che gli appartiene "intrinsecamente, anche la funzione della *certificazione*, presso terzi, di competenze sostanziali corrispondenti al conseguimento dei diversi titoli di studio. Con il nuovo sistema della svalutazione legale dei titoli di studio si adotterebbe invece un sistema di garanzie completamente diverso, localizzando *fuori* della scuola le sedi per gli opportuni controlli della capacità e delle competenze. In sostanza, si passerebbe da un sistema dove la funzione di certificazione è esercitata dallo Stato mediante il rilascio di titoli di studio (dal dubbio valore "probante") e la predisposizione di esami di Stato (ormai in gran parte svalutati), a un sistema imperniato sul principio per cui giudice della verità della dichiarazione contenuta nel titolo è colui il quale intende giovare dei servizi di un altro soggetto, sia questi fornito o non di dichiarazioni più o meno autorevoli di idoneità. Questo significa che nel settore delle aziende private sarebbero i datori di lavoro a decidere la rilevanza da assegnare al possesso di questo o quel titolo di studio (tenendo conto anche della Università o della scuola di provenienza) così come di altri requisiti aventi un valore selettivo; questo avviene già oggi dove è sempre più diffuso il ricorso ad avanzate tecniche di selezione del personale e dove il titolo di studio rappresenta un fattore necessario ma non decisivo ai fini dell'assunzione, dal momento che le imprese sottopongono i candidati a verifiche volte ad accertare l'effettiva attitudine e idoneità a ricoprire determinati ruoli. Ci pare, quindi, di poter affermare che la svalutazione legale dei titoli di studio, in questo settore, non priverebbe il mercato del lavoro di segnali importanti ma, al contrario, consentendo una maggiore

visibilità del valore reale del titolo faciliterebbe, per quanto possibile, la funzione "informativa" che il sistema scolastico svolge nei confronti della domanda di lavoro qualificato.

Un elemento qualificante di ogni sistema scolastico è quello della *verifica dei risultati*, sia che la gestione rimanga accentrata e monopolistica, sia che si adotti un modello deburocratizzato. La proposta di abolizione del valore legale dei titoli di studio, determinando un radicale mutamento dell'assetto organizzativo del sistema scolastico, coinvolgerebbe inevitabilmente anche questo aspetto. Nel paragrafo precedente abbiamo visto le conseguenze che il principio della svalutazione produrrebbe sui filtri di selezione degli alunni e dei candidati ai concorsi pubblici o agli esami di Stato. Ma questo è solo *un aspetto* del più ampio problema della *garanzia* della qualità del prodotto formativo. Non bisogna cadere nell'equivoco di confondere tale problema con quello della certificazione degli esiti dell'apprendimento, di confondere cioè un aspetto specifico del problema con il suo complesso.

Il soddisfacimento dell'esigenza della garanzia pubblica non può essere risolto con la *sola certificazione del risultato didattico*, ma attraverso un insieme più articolato di meccanismi valutativi che riguardino il sistema scolastico nel suo complesso. Quindi, il controllo che oggi si effettua prevalentemente *sugli allievi*, attraverso il meccanismo dei voti e degli esami, andrebbe esteso *all'insieme del servizio scolastico*. Limitare il controllo alla sola verifica dell'esito dell'apprendimento del singolo studente, per di più attribuendo tale compito proprio a chi è responsabile di quell'esito (la scuola statale), significa privare di ogni efficacia e credibilità la funzione fondamentale di garanzia e selezione delle capacità e delle competenze.

Abolendo il valore legale dei titoli di studio sarebbe possibile passare a un modello di controllo molto diverso da quello appena descritto e maggiormente rispondente alle indicazioni fornite in precedenza. Il *controllo sul sistema scolastico* non avrebbe carattere preventivo; l'apparato del controllo sarebbe articolato su livelli differenziati, e costituito da una varietà di organismi (in parte decisionali e in parte consultivi, in parte tecnici e in parte politici) che verrebbero a costituire un insieme integrato di vaglio del servizio. Essi avrebbero la possibilità di effettuare sostanziali interventi per modificare i processi ritenuti scarsamente efficienti o inefficaci, con l'indubbio vantaggio di un più rapido adattamento delle strutture formative alla domanda sociale. In un modello autonomistico, caratterizzato dalla rinuncia alla rigida regolamentazione preventiva e alla fissazione di procedure, un tale sistema di controllo, autorevole e capace, assume un rilievo essenziale, talché il *controllo sull'esito dell'apprendimento*, dovrebbe essere affidato ad organismi indipendenti, collocati all'esterno della sistema educativo ed altamente specializzati.

Tra i mutamenti complementari a quello (radicale e preliminare) della svalutazione del valore legale dei titoli di studio, avrebbe un ruolo decisivo quello della *professionalizzazione dei sistemi di controllo* che si muoverebbe principalmente in due direzioni.

Sul versante del controllo del sistema scolastico si renderebbe necessaria *la costituzione di un servizio ispettivo*, centrale e periferico, dotato di massima autonomia e costituito da operatori responsabili direttamente verso lo Stato e l'ente locale. Per quanto riguarda il controllo del livello di apprendimento degli allievi si dovrebbe costituire *un servizio centrale per la valutazione*, che dovrebbe unificare e razionalizzare l'attuale sistema di distribuzione dei titoli di studio, scindendo il riconoscimento del *completamento di un ordine di scuola* dal riconoscimento del *possesso*

delle competenze necessarie per il proseguimento degli studi o per l'ingresso in un determinato tipo di lavoro. La caratteristica saliente del nuovo sistema di certificazione² (che si contrappone a quello, attualmente in vigore, in cui è la scuola stessa che controlla il livello di apprendimento dei propri allievi) sarebbe la netta distinzione tra il "soggetto scolastico" e il "soggetto certificante", il quale ultimo sarebbe collocato *al di fuori* del sistema educativo ed eserciterebbe le sue funzioni in una posizione di indipendenza rispetto al soggetto "controllato".

La svalutazione legale dei titoli di studio significherebbe, in definitiva, *l'assenza di ogni automatismo* posto in essere con una legge generale dello Stato. A ciò conseguirebbe un integro potere di valutazione e di scelta da parte di chi, ente pubblico o privato, deve valersi dei servizi di determinate persone.

In questo modo le lauree acquisterebbero pieno valore di titoli accademici e si negherebbe quel parziale valore che ancora conservano nel nostro ordinamento, in modo da rivalutare le Università come sedi e strumenti di studi effettivi, e non mantenerli in vita prevalentemente come "spacci per la distribuzione di titoli di studio"; perché qualora agli esami di concorso a posti di pubblico impiego e agli esami di abilitazione professionale potessero partecipare tutti, allora la differenza si effettuerebbe tra candidati più preparati e candidati meno preparati, prescindendo dalla presentazione del titolo scolastico. Caduto il problema della certificazione verso terzi, cancellato il problema di un valore medio o minimo da assicurare ai titoli, il baricentro dell'organizzazione scolastica si sposterebbe dagli accertamenti e dai controlli alla promozione di competenze e capacità conseguibili dagli allievi e dagli insegnanti.

² E' utile ribadire che la certificazione e il controllo del livello di apprendimento degli allievi, sarebbero solo *un aspetto* del più ampio sistema di controllo sul sistema scolastico, il quale comprenderebbe anche: a) la *programmazione*, che consente una verifica della rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi formulati, b) la possibilità di un controllo sostanziale da parte dell'utente mediante la *scelta tra diverse unità del servizio*, c) un efficiente *sistema ispettivo* cui affidare il controllo sulle procedure.

Insomma, le scuole, e soprattutto le Università, sarebbero necessariamente sollecitate a diventare capaci di preparare i propri alunni a prove effettivamente e inequivocabilmente probative del loro valore intellettuale e professionale. Ogni scuola e Università sarebbe ricercata dagli interessati unicamente per il grado di questa sua capacità e non (come talvolta, spesso accade già oggi) per la facilità con cui esse rilasciano il titolo di studio.

Tra le caratteristiche morfologiche che assumerebbe il sistema scolastico retto dal principio della svalutazione legale dei titoli di studio, quella più evidente sarebbe la *pari dignità formale* delle scuole statali e di quelle non statali. Nel sistema incentrato sul principio della negazione del valore legale dei titoli di studio perderebbe significato la distinzione tra scuola *statale* e scuola *non statale* e si determinerebbe necessariamente (come dimostrano i paesi dove questo principio è già attuato) una certa misura di privatizzazione della scuola. Nel nuovo sistema incentrato sul principio della negazione del valore legale dei titoli di studio la distinzione tra scuole pubblica e scuola privata non avrebbe più senso, poiché chiunque operasse in una scuola, svolgerebbe per ciò stesso un servizio pubblico (l'educazione); la distinzione non sarebbe più tra scuole *pubbliche* e scuole *private* ma tra scuole di *istituzione statale* e scuole di *istituzione non statale*, ove entrambe concorrerebbero su di un piano di effettiva e sostanziale parità alla realizzazione di quell'interesse generale, che è rappresentato appunto dall'istruzione. Quest'impostazione supera dunque l'attuale equivoca (ma consolidata) identificazione tra istruzione pubblica e statale e definisce come "pubblico" l'area in cui operano tutte le forze che prendono iniziativa in campo educativo (all'interno dei criteri generali stabiliti comunque dallo Stato).

La scelta politica da compiere, dunque, è quella di un intervento del mercato nella formazione. Questo non significa affatto indebolire il ruolo

dello Stato, ma riportarlo ai suoi compiti essenziali, che, in un settore come l'istruzione sono di: a) determinare le priorità d'interesse comune, che devono essere esplicitate nel contratto fra chi gestisce le scuole e lo Stato, e che devono essere rispettate nei progetti educativi delle singole unità scolastiche; b) progettare dei meccanismi che consentono di valutare il sistema: non è più possibile pensare ad uno Stato che sia contemporaneamente giudicante e giudicato; c) compensare le disuguaglianze che potrebbero realizzarsi in un sistema di autonomie.

CONCLUSIONI

Il tempo è scaduto. Se non verranno adottate, in tempi strettissimi e certi, misure per l'abbattimento dell'enorme debito pubblico; se non si porrà mano in tempi certi e ragionevoli alla madre di tutte le liberalizzazioni, cioè la riduzione di questo insostenibile carico fiscale, accompagnato da una politica di contrasto all'evasione, anche con la progressiva adozione di misure volte a favorire il "conflitto di interessi"; se, con la stessa urgenza, non vi saranno provvedimenti di riforma liberale, nel senso letterale di vera e propria liberazione dai lacci del privilegio che i fasci e le corporazioni di oggi – i sindacati, i vertici di Confindustria (sempre più "Confederazione industriali assistiti dallo Stato", nel caso dei grandi industriali "decotti", e in opposizione alle imprese competitive, quelle piccole e medie), agli ordini professionali, fanno di tutto per mantenere, contro l'interesse dei cittadini; se non si avrà la forza, il coraggio, o anche solo l'intelligenza di determinare una decisa soluzione di continuità rispetto ad una concezione corporativa dello Stato e della società che si traduce sempre più in una drammatica compressione, fino all'annullamento, di diritti individuali fondamentali – al lavoro, all'intrapresa, ad essere attori correttamente informati e liberi di operare e scegliere sul mercato e secondo le regole del mercato – , quello che attende il nostro Paese sarà un futuro di maggiore povertà e minori libertà. Un Paese senza futuro.

Ispirati dalla memoria – che, se è davvero tale, è *presente*, e noi come tale qui la intendiamo – di Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, e dal "Credo degli uomini liberi" di Abraham Lincoln;

consapevoli che, nella situazione di censura assoluta, di regime, di "informazione", è il caso di dirlo, "di Ordine", è più che mai indispensabile, per il rilancio delle iniziative radicali sul fronte economico-sociale, il coinvolgimento e il lavoro di tutte le compagne e i compagni, assieme, per portare nelle piazze e nelle strade, oltre che nelle sedi istituzionali, questo pacchetto di proposte;

proponiamo al Comitato nazionale di Radicali italiani di fare proprie le integrazioni alle *Iniziative parlamentari d'autunno dei radicali per la libertà, la crescita, lo sviluppo economico* e le proposte contenute in questo documento. In particolare poi, nell'ambito delle proposte riguardanti la sindacatocrazia, una possibile iniziativa su cui invitiamo il Comitato ad esprimersi è quella di dar vita ad una associazione sindacale radicale (o "comitato promotore per la costituzione di... etc.", aperto a chiunque, personalità e comuni cittadini, voglia farne parte, e con "taglio" da stabilire: "sindacato liberista", "sindacato degli outsiders", etc.) che abbia come primo, anche se non esclusivo, obiettivo, quello di potersi costituire a norma dell'articolo 39 della

Costituzione, legandosi alla proposta radicale già promossa in sede parlamentare.